

Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Area: TERRITORIO RURALE, CREDITO E CALAMITA' NATURALI

DETERMINAZIONE

N. G12070 del 26/08/2014

Proposta n. 13969 del 08/08/2014

Oggetto:

USI CIVICI - Comune di Marta (VT) - Legittimazione di occupazione abusiva di terreno in favore del Sig. PERELLI Enrico mediante imposizione di canone annuo di natura enfiteutica.

Proponente:

Estensore	ROIA MARIACONCETTA	_____
Responsabile del procedimento	RANDOLFI GUERRINO	_____
Responsabile dell' Area	M.M. MADONIA	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: USI CIVICI – Comune di Marta (VT) - Legittimazione di occupazione abusiva di terreno in favore del Sig. PERELLI Enrico mediante imposizione di canone annuo di natura enfiteutica.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA**

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Territorio Rurale, Credito e Calamità Naturali;

VISTA la Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e ss. mm. ii., relativa alla disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e ss. mm. ii., concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTI gli artt. 9 e 10 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, concernente la Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno;

VISTO il Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332, concernente l'approvazione del regolamento per la esecuzione della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel Regno;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, riguardante il trasferimento e la delega di funzioni amministrative statali alle Regioni;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la Circolare 26 febbraio 2004, n. 2/T e la successiva Risoluzione n. 1/2006 prot. n. 18288 della Direzione Agenzia del Territorio;

DATO ATTO che:

- in data 10/12/2008 con nota prot. n. 193410 è pervenuta alla Direzione Regionale Agricoltura la proposta di legittimazione – redatta dal perito demaniale Dott. Agr. Stefano Paganini – riguardante l'occupazione abusiva di un terreno appartenente al demanio collettivo del Comune di Marta in favore di diverse ditte, tra le quali Perelli Enrico;
- in data 14/01/2009 con nota prot. n. 3933 la predetta proposta è stata inviata dalla medesima Direzione Regionale all'Ente interessato al fine di procedere al deposito, presso la segreteria, per la successiva pubblicazione degli atti istruttori all'Albo Pretorio, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 15 del R.D. 26/02/1928 n. 332;

PRESO ATTO che:

- gli atti istruttori come sopra indicati sono stati regolarmente depositati e pubblicati in conformità della legge;
- il Responsabile dell'Area Segreteria del Comune medesimo ha attestato che l'interessato è in regola con il pagamento dei canoni di cui all'art. 10 della Legge 1766/1927 e che lo stesso ha prodotto una osservazione tesa a ottenere il trasferimento della titolarità della legittimazione del possesso del terreno di che trattasi a nome del proprio figlio;

PRESO ATTO, altresì, che dai richiamati elaborati progettuali risulta che:

- a) l'occupazione del terreno risale ad oltre un decennio;
- b) sul terreno sono state apportate migliorie sostanziali e permanenti;
- c) l'occupazione non interrompe la continuità del demanio;
- d) il terreno ricade, secondo il vigente P.R.G., in zona agricola;

RITENUTO di non accogliere l'osservazione presentata in quanto il soggetto indicato nella osservazione suddetta dal Sig. Perelli Enrico non è in condizione, per motivi di residenza anagrafica, di esercitare il possesso il fondo o quanto meno di collaborare attivamente alla conduzione dello stesso, come comunicato con nota regionale prot. n. 400125 del 10/07/2014 e, pertanto, in assenza di ulteriori controdeduzioni entro il termine indicato nella stessa, di poter legittimare l'occupazione abusiva del terreno appartenente al demanio collettivo del Comune di Marta di cui alla proposta redatta dal Dott. Agr. Stefano Paganini, in favore di:

Intestatario terreno	Comune Censuario	Dati Catastali		Superficie catastale HA	Canone Annuo €
		Fg	Part.		
PERELLI Enrico, n. a Marta il 23/04/1948, C.F.: PRLNRC48D23E978B	Marta	14	101	0.27.80	26,06
Totale				0.27.80	26,06

con l'imposizione di un canone annuo di natura enfiteutica di € 26,06 derivante dal corrispondente capitale di affrancazione di € 521,25;

D E T E R M I N A

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate:

- di non accogliere l'osservazione presentata dal Sig. Perelli Enrico;
- di legittimare l'occupazione abusiva del terreno appartenente al demanio collettivo del Comune di Marta, di cui alla proposta di redatta dal Dott. Agr. Stefano Paganini, in favore di:

Intestatario terreno	Comune Censuario	Dati Catastali		Superficie catastale HA	Canone Annuo €
		Fg	Part.		
PERELLI Enrico, n. a Marta il 23/04/1948, C.F.: PRLNRC48D23E978B	Marta	14	101	0.27.80	26,06
Totale				0.27.80	26,06

mediante l'imposizione di un canone annuo di natura enfiteutica di € 26,06 (ventisei/06);

- per effetto della legittimazione sopra riportata, i terreni oggetto del presente provvedimento diventano di esclusiva proprietà del Sig. Perelli Enrico, libero da qualsiasi servitù, uso o diritto civico pur se gravato dal citato canone annuo, da porre in riscossione, mediante predisposizione di apposito ruolo dall'anno 2009 e fino alla sua eventuale affrancazione;
- in caso di affrancazione del suddetto canone, il relativo capitale dovrà essere depositato presso la tesoreria del Comune di Marta in uno specifico fondo fruttifero, con specifica destinazione, per essere utilizzato secondo quanto previsto dall'art. 24 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, previa autorizzazione della Regione Lazio;
- le spese istruttorie del presente provvedimento nonché quelle inerenti e successive, nessuna esclusa o eccettuata, sono poste a carico del medesimo occupatore;
- il Comune di Marta, quale soggetto titolare dei diritti civici, affinché il presente provvedimento di legittimazione produca i conseguenti effetti giuridici a favore del Sig. Perelli Enrico, con il quale risponde in solido per gli aspetti fiscali e tributari, dovrà procedere a registrare, trascrivere e volturare, indipendentemente dalle risultanze catastali, il presente atto presso l'Ufficio Territorio della Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione sono situati i beni.

Nel presente provvedimento non ricorrono le condizioni di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Il presente atto sarà pubblicato anche sul sito www.agricoltura.regione.lazio.it.

Il Direttore
Roberto Ottaviani